

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 10/03/2010

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

CIRCOLARE 4/A

OGGETTO: novità sul Ddl "collegato lavoro" alla Finanziaria 2009

In data **2 marzo 2010**, il Senato ha approvato in via definitiva il **Ddl "collegato lavoro" n. 1167-b** recante Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione, apprendistato, occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Ciò premesso, il predetto provvedimento ha introdotto alcune importanti novità, tra le quali spiccano quelle relative agli **articoli 3, 6 e 28** di seguito elencati:

- **L'ART. 3 (Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)** prevede che i membri della Commissione siano nominati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui all'**ART. 3, c. 1, della legge n. 376 del 14/12/2000***, secondo le seguenti modalità:

*** Art. 3**

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)

1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive; essa svolge le seguenti attività:

a) predisporre le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;

b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi e istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori

- a) cinque membri sono nominati dal Ministro della salute o da un suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) cinque membri designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
- c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) un componente designato dal CONI;
- e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;
- f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante.

- **L'ART. 6 (Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)** prevede che i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal CIO, dalle Federazioni sportive internazionali, dal CONI o da organismi, società e associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, col Ministro degli affari esteri e col Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, siano autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.
- **L'ART. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)** fissa in diciassette e trentacinque anni i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle

di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

- c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predisporre i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
- d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping.
- f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai sensi del presente articolo, il personale reclutato non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli

